

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4993 del 16/09/2024
Oggetto	D.LGS N.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - DGR N.1795/2016. AZIENDA AGRICOLA MINOTTI IVO & C. S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 4285 DEL 08/08/2017 RILASCIATA PER L'ATTIVITÀ ESISTENTE IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINICOLO (PUNTO 6.6 LETTERA B. DELL'ALL. VIII ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA, N.10. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N. DET-AMB-2017-4285 DEL 08/08/2017 E S.M.I
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5220 del 16/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - DGR n.1795/2016 - **AZIENDA AGRICOLA MINOTTI IVO & C. s.s. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 4285 DEL 08/08/2017** RILASCIATA PER L'ATTIVITÀ ESISTENTE IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINICOLO (PUNTO 6.6 LETTERA B. DELL'ALL. VIII ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA, N.10.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N. DET-AMB-2017-4285 DEL 08/08/2017 E S.M.I.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con Determinazione n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i. è stata rilasciata da ARPAE - SAC di Ravenna, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al Riesame, con valenza di rinnovo, comprensiva di Modifica sostanziale dell'AIA, al gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** con sede legale in Comune di Cesena, località Pioppa, via del Confine n. 5848 (P.I. 01750100404), per la prosecuzione dello svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo svolta nell'installazione esistente sita in comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, Via Guarniera n.10;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** (P.I. 01750100404), in data 01/08/2024 (PG/2024/142923 del 05/08/2024) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, **di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i** riguardante la sostituzione dei bacini di stoccaggio in terra (lagoni) con una vasca di stoccaggio in cemento coperta;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

In particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 ad oggetto "Area Autorizzazioni e Concessioni Est Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al *Dott. Ermanno Errani*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento emerge che:

- in data 01/08/2024 il gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** con sede legale in Comune di Cesena, località Pioppa, via del Confine n. 5848 (P.I. 01750100404), ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita al ns. PG/2024/142923 del 05/08/2024, con versamento delle spese istruttorie pari ad euro 250,00 in data 24/07/2024 riguardante l'aggiornamento dell'AIA per i seguenti interventi:
 - dismissione di n. 4 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) aventi volume utile totale pari a 6.272 mc (1.568 mc ognuno);
 - realizzazione di n. 1 vasca di stoccaggio in cemento, suddivisa in due settori, avente capacità utile totale pari a 10.806 mc (volume pari a 5.403 mc per ogni settore), dotata di copertura galleggiante;

- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la V Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404. In particolare la modifica rientra nel caso di “modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’AIA”;
- in data 28/06/2024 l’Azienda ha attivato presso il competente Servizio Valutazioni Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna, il **procedimento di Valutazione ambientale preliminare (VAP)** ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al progetto di ampliamento dell’allevamento suinicolo sito in comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, Via Guarniera n.10, comprensivo sia dell’aumento della potenzialità massima, sia del progetto di dismissione dei bacini di stoccaggio in terra e realizzazione di vasca di stoccaggio in cemento coperta. La Regione ha espresso il proprio parere con nota Prot. 22/07/2024.0789624.U, acquisita al ns. Pg/2024/133948 del 22/07/2024, dal quale emerge che le modifiche relative alla realizzazione della vasca in cemento coperta e alla dismissione dei n. 4 lagoni in terra per lo stoccaggio dei liquami non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;
- in data 09/08/2024, questo Servizio ha provveduto a trasmettere al gestore la nota di richiesta integrazioni alla documentazione presentata in data 01/08/2024, comunicando al contempo la sospensione dei termini istruttori (nostro PG/2024/147077 del 09/08/2024);
- in data 19/08/2024 il gestore ha provveduto alla trasmissione tramite portale IPPC-AIA (acquisita al ns. PG/2024/150519 del 20/08/2024), completa ed esaustiva ai fini del riavvio dei termini del procedimento. In particolare si evidenzia che in tale occasione il gestore ha provveduto ad integrare il progetto inizialmente proposto come segue:
 - dismissione di n. 6 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) aventi volume utile totale pari a 9.408 mc (1.568 mc ognuno). Conseguentemente tutti i lagoni presenti saranno dismessi;
 - installazione di n. 5 aste graduate (una per ogni settore delle vasche di stoccaggio) per il controllo del riempimento dall’esterno;
 - realizzazione di fosso di guardia perimetrale alle vasche di stoccaggio;
 - realizzazione della recinzione delle vasche;
- sulla base del parere espresso dalla competente Regione Emilia Romagna nell’ambito del procedimento di VAP, si ritiene non necessaria l’attivazione di ulteriore procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo alla dismissione di ulteriori n. 2 lagoni in terra, considerando le motivazioni che già hanno escluso dal procedimento di Screening la dismissione dei n. 4 lagoni in favore della realizzazione di una vasca in cemento coperta (“*presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi*”);
- relativamente al progetto di **realizzazione della nuova vasca di stoccaggio liquami in cemento**:
 - il progetto risulta in linea con quanto prescritto nel PAIR 2030 (art. 29 delle NTA) ritenendo che le caratteristiche costruttive della vasca rispondono a quanto previsto dalle “misure relative allo stoccaggio dei liquami” finalizzate al contenimento delle emissioni di ammoniaca in quanto è rispettato il rapporto superficie libera/volume del contenitore uguale a 0,2 mq/mc, ed è prevista la copertura fissa galleggiante del liquame.
 - il progetto rispetta quanto previsto dal R.R. n. 2 del 19/03/2024, Allegato III, Capitolo 1.2 - Nuovi stoccaggi per materiali non palabili, in quanto trattasi di nuovo contenitore di liquami a servizio di un insediamento esistente, il cui volume massimo non supera i 6.000 mc e le caratteristiche costruttive rispettano i criteri stabiliti dalla Tab. 3 (rapporto S/V = 0,2 mq/mc e copertura galleggiante) e i requisiti tecnici e le norme di salvaguardia, anche grazie alla realizzazione di un fossato perimetrale e della recinzione. Inoltre, relativamente al **dimensionamento della vasca**, risulta conteggiato l’apporto delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie libera, oltre che delle acque di dilavamento dei piazzali scoperti convoglianti nella vasca.
 - il progetto rispetta quanto previsto dal documento BAT Conclusions per il settore allevamenti, in quanto la caratteristiche costruttive e gestionali della vasca di stoccaggio risultano essere una combinazione delle tecniche riconosciute alle BAT 16.a. e BAT16.b (rapporto S/V = 0,2 mq/mc, riempimento ad un livello inferiore, minimizzazione del rimescolamento, copertura galleggiante) assicurando una media efficienza di contenimento (stima da Bat Tool Plus);
- relativamente al progetto di **dismissione dei bacini di stoccaggio in terra (lagoni)**, il progetto risulta in linea con quanto prescritto nel PAIR 2030 (art. 28 delle NTA) ritenendo applicata la misura di promozione delle buone pratiche agricole tramite la sostituzione di lagoni in terra con vasca coperta che assicura altresì il rispetto del rapporto S/V = 0,2 mq/mc. Ai sensi del R.R. n. 2 del 19/03/2024, non è più ammessa la realizzazione di bacini di stoccaggio in terra, pertanto tale soluzione risulta definitiva;

- relativamente alla **vasca di stoccaggio liquami esistente**, si ritiene opportuno evidenziare che il gestore ha provveduto alla realizzazione del progetto di adeguamento al PAIR2020, approvato con nostra nota PG/2021/80180 del 20/05/2021, il quale prevedeva l'innalzamento delle pareti verticali della vasca al fine di ottenere un rapporto superficie libera/volume del contenitore uguale a 0,2 mq/mc. Tale intervento ha permesso un incremento del volume utile di stoccaggio, tale per cui $V = 11.154$ mc, mantenendo ferma la superficie di impluvio ($S = 2.230,88$ mq). Inoltre, la copertura della vasca è garantita dalla formazione di crostone naturale in ogni settore grazie all'avvio dei liquami tramite tubazione atta ad evitare l'effetto "cascata" e quindi un rimescolamento continuo degli stessi. Le caratteristiche costruttive e gestionali della vasca di stoccaggio esistente risultano essere una combinazione delle tecniche riconosciute alle BAT 16.a. e BAT16.b (rapporto $S/V = 0,2$ mq/mc, riempimento ad un livello inferiore, minimizzazione del rimescolamento, copertura galleggiante) assicurando una media efficienza di contenimento (stima da Bat Tool Plus);
- relativamente al **volume di stoccaggio utile complessivo**, in seguito alla realizzazione della nuova vasca di stoccaggio liquami, considerando la dismissione dei lagoni che prevede la riconversione del suolo su cui insistono in terreno edificabile, si evidenzia che, sulla base della necessità di stoccaggio pari a 120 giorni, prevista dal Regolamento Regionale n. 2/2024, la capacità utile dei bacini è sufficiente per lo stoccaggio dei liquami prodotti calcolati in relazione alla potenzialità massima dell'installazione:

Produzione massima liquame (m ³ /anno)	Produzione effettiva liquame (m ³ /anno)	Acque (meteoriche/lavaggio) confluenti nei liquami (m ³ /anno)	Liquame totale (m ³ /anno)
30.652,65	30.652,65	1.788,35	32.441

Stato futuro			
Stoccaggio	Superficie impluvio (mq)	Volume utile (mc)	Necessità di stoccaggio a 120 giorni (mc)
Vasca esistente (3 settori)	2.230,88	11.154	11.732
Vasca nuova (2 Settori)	2.161,2	10.806	
		21.960	

- relativamente alla matrice emissioni di ammoniaca**, si evidenzia che le caratteristiche costruttive della nuova vasca (rapporto $S/V = 0,2$ mq/mc e copertura galleggiante) rientrano tra le migliori tecniche disponibili di media efficienza adottabili nella fase di stoccaggio, che garantiscono la riduzione delle emissioni. In particolare, tramite il Software BatTool Plus messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna si riscontra nella fase di stoccaggio un miglioramento nel contenimento emissivo di NH₃ come di seguito evidenziato:

Fasi di allevamento	Emissioni stato attuale 9.205 capi - 828,54 t p.v		Emissioni stato futuro 1.984 capi - 285,16 t p.v	
BAT Tool – Ammoniaca (t/anno di NH ₃)				
		Riduzione NH ₃ rispetto a REF		Riduzione NH ₃ rispetto a REF
Stabulazione	20,738	25%	20,738	25%
Trattamento	0	-	0	-
Stoccaggio	9,128	39,6%	6,582	56,5%
Spandimento	19,057	38,6%	19,449	37,3%
Totali	48,923	33,7%	46,769	36,6%

La sostituzione dei n. 6 lagoni, in favore della realizzazione della vasca in cemento coperta da materiale galleggiante, permette una riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dalla fase di stoccaggio. Per quanto riguarda le emissioni dalla fase di spandimento, queste subiscono un lieve incremento dovuto alla mancata volatilizzazione dell'azoto nella fase dello stoccaggio. L'Azienda adotta tecniche considerate BAT per la distribuzione effluenti di medio-bassa efficienza, per cui si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di applicare tecniche a medio-alta efficienza per lo spandimento.

Si evidenzia che il Documento BAT Conclusions emanato per il settore allevamenti non riporta valori prescrittivi BAT-AEL di riferimento (rif. BAT n.23) per i livelli di emissioni provenienti dall'intera installazione, ma prevede il monitoraggio annuale delle emissioni totali, già previsto nel Piano di monitoraggio e controllo definito nell'AIA

e pertanto confermato.

- **relativamente alla matrice odorigena**, dal momento che il progetto è conforme alle disposizioni del PAIR 2030, considerato che la vasca esistente era già stata oggetto di precedente intervento di adeguamento con innalzamento delle pareti, e che l'eliminazione dei bacini di stoccaggio in terra comporta una notevole riduzione della superficie emissiva, si ritiene ragionevole presupporre che l'intervento non generi alterazioni significative dei livelli emissivi odorigeni. Resta inteso che l'Azienda sarà chiamata ad effettuare una valutazione in tal senso qualora insorgessero segnalazioni o esposti in merito;
- **relativamente alla matrice acque sotterranee**, considerato che l'attuale rete piezometrica aziendale consisteva nella presenza di n. 4 piezometri installati nelle vicinanze dei bacini di stoccaggio in terra che verranno dismessi, si rende necessario definire l'installazione di una nuova rete piezometrica. A tal proposito, considerata l'estensione dell'area dell'allevamento, il numero di capannoni, la presenza e la dislocazione di vasche e di condotte interrate, è necessario che la ditta svolga una valutazione sul numero e posizionamento dei pozzetti piezometrici necessari, al fine di poter garantire un controllo di tutte le aree dell'installazione oggetto di possibili perdite di liquami (implementazione della rete piezometrica aziendale), per monitorare anche eventuali perdite dalle condotte e sotto grigliati dell'area ricoveri.
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 14621/2024;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Marconi n.14;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta in data 01/08/2024 dal gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** (P.I. 01750100404), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i..
2. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i. in relazione alle modifiche proposte come illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 01/08/2024 (acquisita al ns. PG/2024/142923 del 05/08/2024) e integrata il 19/08/2024 (acquisita al ns. PG/2024/150519 del 20/08/2024) e descritte di seguito in sintesi:
 - realizzazione di n. 1 vasca di stoccaggio in cemento, suddivisa in due settori, avente capacità utile totale pari a 10.806 mc (volume pari a 5.403 mc per ogni settore), dotata di copertura galleggiante;
 - dismissione di n. 6 bacini di stoccaggio in terra (lagoni) aventi volume utile totale pari a 9.408 mc (1.568 mc ognuno);
 - installazione di n. 5 aste graduate (una per ogni settore delle vasche di stoccaggio) per il controllo del riempimento dall'esterno;
 - realizzazione di fosso di guardia perimetrale alle vasche di stoccaggio;

- realizzazione della recinzione delle vasche;

3. **di stabilire che il gestore comunichi entro 15 giorni dalla data di conclusione delle opere, tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, ai sensi dell'art. 29.decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06:**

- a) la **data di fine lavori** di realizzazione della nuova vasca di stoccaggio in cemento e contestuale attivazione dell'avvio dei liquami in essa;
- b) la **data di fine lavori** di dismissione dei bacini di stoccaggio in terra (lagoni);
- c) **l'avvenuta realizzazione degli interventi** riguardanti il fosso di guardia, l'installazione delle aste graduate e della recinzione. Tali interventi dovranno essere terminati il prima possibile, possibilmente entro la data di avvio dei liquami alla nuova vasca di stoccaggio;

4. **di stabilire che il gestore provveda alla trasmissione:**

a) della **Planimetria aggiornata** riguardante il nuovo assetto aziendale, dando evidenza della dismissione dei n. 6 bacini di stoccaggio in terra (lagoni), delle linea di trasferimento liquami, presenza del fosso di guardia e della recinzione di progetto, oltre che dei piezometri attivi presso il sito. Tale documento dovrà essere trasmesso tramite PEC ad ARPAE SAC di Ravenna **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;**

b) della **Relazione di collaudo** della nuova vasca di stoccaggio liquami, **entro 30 giorni dalla data di fine lavori** di realizzazione. Tale documento dovrà essere trasmesso tramite PEC ad ARPAE SAC di Ravenna.

c) di una **proposta di modifica della rete piezometrica**, in virtù dell'eliminazione di tutti i bacini di stoccaggio in terra (lagoni). Dovrà pertanto essere presentato un **aggiornamento dello studio della direzione di falda stagionale**, e una valutazione delle analisi effettuate negli ultimi 5 anni sui piezometri esistenti. Aulla base di tali verifiche, il gestore è tenuto a presentare una **proposta di realizzazione della nuova rete piezometrica** che consista nella eventuale ricollocazione di tutti o di parte dei piezometri presenti, ed eventuale implementazione degli stessi. In particolare si ritiene necessario che venga prevista l'**installazione di n. 1 nuovo piezometro a monte dell'intera installazione**, da considerarsi il "bianco" di riferimento per i futuri monitoraggi, nonché di altri eventuali piezometri il cui numero e posizionamento permetta il controllo e l'individuazione di tutte le aree dell'installazione oggetto di possibili perdite di liquami (condotte, sottogrigliati dell'area ricoveri, ecc). La proposta tecnica, debitamente argomentata e motivata, dovrà essere trasmessa tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, **entro il 31/12/2024**. Solo in seguito all'approvazione della proposta tecnica potranno essere messi a dimora i piezometri,

d) di una **valutazione sulla possibilità di implementazione dell'utilizzo di tecniche di spandimento liquami a medio-alta efficienza**, maggiormente performanti rispetto a quelle a bassa efficienza attualmente adottate, considerate BAT nel Documento Bat Conclusions (per verificare l'efficienza della tecnica si può utilizzare il Software Bat Tool Plus regionale). Tale verifica di applicabilità dovrà essere presentata tramite PEC **entro il 31/12/2024** indicando eventuali proposte e tempistiche di attuazione compatibili con le disponibilità economiche aziendali, oppure argomentando l'eventuale non applicabilità;

5. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e s.m.i. in relazione alle modifiche, già citate nelle premesse del presente atto, come di seguito riportato:

- a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – **Capitolo C2 – lettera g) "Effluenti zootecnici"**, viene **integrato** con il paragrafo di seguito riportato:

...omissis...

Assetto modificato

In seguito alla realizzazione delle modifiche proposte in data 01/08/2024 si identifica il seguente nuovo assetto aziendale riguardante la gestione dei reflui zootecnici provenienti dal sito produttivo.

L'allevamento produce esclusivamente effluenti non palabili per via della tipologia di stabulazione adottata in tutti i fabbricati:

- pavimento totalmente fessurato e rimozione liquami con sistema vaccum.

I liquami prodotti dai ricoveri vengono veicolati dalle vasche del sottogrigliato alla vasca di rilancio tramite tubatura interrata. Da questa, tutti i liquami tal quali sono avviati alla prima vasca di stoccaggio in cemento, suddivisa in tre settori, sempre tramite tubazione interrata. Successivamente, dai singoli settori della vasca, i liquami che hanno subito un primo processo di maturazione e decantazione, vengono rilanciati alla nuova vasca di stoccaggio in cemento, suddivisa in due settori, posta in adiacenza a quella esistente,

tramite tubazione flessibile che impedisce l'effetto "cascata" del liquame. I liquami vengono poi prelevati da quest'ultima vasca ed utilizzati per le attività agronomiche.

Per lo stoccaggio dei liquami non saranno quindi più presenti i bacini di stoccaggio in terra (lagoni) i quali verranno totalmente dismessi e smantellati. La capacità utile di stoccaggio è quindi garantita dalla presenza delle n. 2 vasche in cemento.

La vasca esistente è suddivisa in n. 3 settori e ha un volume utile di stoccaggio complessivo pari a 11.154mc. La copertura del liquame è garantita dalla formazione di crostone naturale sulla superficie. Nel corso del 2021 l'Azienda ha provveduto ad adeguare la vasca ai criteri di stoccaggio definiti dal PAIR 2020, tramite l'innalzamento delle pareti verticali al fine del rispetto del rapporto S/V=0,2 mq/mc.

La nuova vasca è in cemento, suddivisa in n. 2 settori, con un volume utile complessivo pari a 10.806 mc. La copertura del liquame è garantita dalla presenza di una copertura galleggiante.

Al fine di non creare turbolenze, i liquami avviati alle vasche di stoccaggio sono convogliati tramite tubazione flessibile che evita l'effetto "cascata" grazie all'immissione del refluo sul pelo libero del liquame o al di sotto, garantendo il permanere della copertura. Nel caso del crostone naturale il suo permanere è garantito per la maggior parte dell'anno in base alle condizioni meteorologiche e alle temperature.

I bacini di stoccaggio sono dotati di recinzione e fosso di guardia.

Al fine del contenimento delle emissioni odorigene, si evidenzia che il livello di riempimento della vasca viene sempre mantenuto al di sotto del bordo superiore del deposito di stoccaggio, pertanto sono state installate n. 5 aste graduate esterne per il controllo del riempimento delle vasche (una per ogni settore).

I dati di produzione autorizzati di liquami dai ricoveri sono i seguenti:

Produzione massima liquame (m³/anno)	Produzione effettiva liquame (m³/anno)	Acque (meteoriche/lavaggio) confluenti nei liquami (m³/anno)	Liquame totale (m³/anno)
30.652,65	30.652,65	1.788,35	32.441

La ditta dispone delle seguenti strutture di stoccaggio per gli effluenti non palabili:

Stoccaggio	Superficie impluvio (mq)	Volume utile (mc)	Necessità di stoccaggio a 120 giorni (mc)
Vasca esistente (3 settori)	2.230,88	11.154	11.732
Vasca nuova (2 Settori)	2.161,2	10.806	
TOTALE		21.960	

Sulla base della necessità di stoccaggio pari a 120 giorni, prevista dal Regolamento Regionale n. 2/2024, si evidenzia che la capacità utile dei bacini è sufficiente per lo stoccaggio dei liquami prodotti calcolati in relazione alla potenzialità massima dell'installazione.

L'Azienda ha presentato la Relazione di collaudo della vasca esistente, effettuata nell'anno 2021 aggiornando di fatto il dimensionamento della stessa in seguito all'intervento di innalzamento delle pareti. Dovrà provvedere a fornire la perizia di collaudo della nuova vasca.

- b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – **Capitolo C2 – lettera c) "Emissioni in atmosfera"**, viene **integrato** con il paragrafo di seguito riportato:

...omissis...

Assetto modificato

Quale misura di mitigazione delle emissioni di ammoniaca, il gestore ha provveduto a sostituire i n. 6 bacini di stoccaggio in terra (Volume complessivo paria a 9.408 mc) con una vasca di stoccaggio avente capacità utile pari a 10.806 mc. La vasca è in cemento con copertura galleggiante.

Tale modalità di stoccaggio è considerata una tecnica di media efficienza per il contenimento delle emissioni di ammoniaca derivanti dalla fase di stoccaggio.

Tramite il Software BatTool Plus messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna si riscontra nella fase di stoccaggio un miglioramento nel contenimento emissivo di NH₃ come di seguito evidenziato:

Fasi di allevamento	Emissioni stato attuale 9.205 capi - 828,54 t p.v	Emissioni stato futuro 9.205 capi - 828,54 t p.v		
	<i>BAT Tool – Ammoniaca (t/anno di NH₃)</i>			
		Riduzione NH ₃ rispetto a REF		Riduzione NH ₃ rispetto a REF
Stabulazione	20,738	25%	20,738	25%
Trattamento	0	-	0	-
Stoccaggio	9,128	39,6%	6,582	56,5%
Spandimento	19,057	38,6%	19,449	37,3%
Totali	48,923	33,7%	46,769	36,6%

Si evidenzia inoltre che nella nuova vasca di stoccaggio, suddivisa in due settori, i liquami giungono a seguito di un primo periodo di maturazione e decantazione, per cui privati di buona parte della frazione "solida" caratterizzante il liquame tal quale.

Quali ulteriori tecniche di limitazione delle emissioni di ammoniaca, per entrambe le vasche si adottano accorgimenti gestionali che evitano l'effetto "cascata" del liquame riversato nelle stesse, finalizzato a non generare aerosol nè a deturpare la compattezza della copertura. Il livello di riempimento, inoltre, è sempre mantenuto al di sotto del bordo libero delle vasche e controllato tramite aste graduate esterne.

Per quanto riguarda le emissioni dalla fase di spandimento, queste subiscono un lieve incremento dovuto alla mancata volatilizzazione dell'azoto nella fase dello stoccaggio. L'Azienda adotta tecniche considerate BAT per la distribuzione effluenti di medio-bassa efficienza, per cui si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di applicare tecniche a medio-alta efficienza per lo spandimento.

Relativamente alle **emissioni odorigene** si ritiene che l'intervento determini un effetto migliorativo della salubrità ambientale, dal momento che la tecnica di stoccaggio permette il parziale contenimento delle emissioni di ammoniaca dalla fase di stoccaggio. Si fa inoltre presente che i bacini oggetto di sostituzione/dismissione erano precedentemente utilizzati per lo stoccaggio del liquame tal quale ad alto contenuto di solidi sospesi, nel quale avveniva la prima fase di maturazione dei liquami, la cui copertura era costituita da crostone naturale (considerata tecnica di stoccaggio a bassa efficienza). La loro dismissione permette anche la diminuzione della superficie emissiva.

Inoltre, non sono pervenute negli anni segnalazioni o esposti riconducibili alla matrice odorigena ascrivibili alle attività dell'allevamento in oggetto, e, richiamando anche le valutazioni già espresse nell'AIA n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 si ritiene non attualmente necessario provvedere all'attivazione di campagne strumentali, in quanto il gestore, con tale modifica, ha dato seguito a quanto previsto relativamente all'adeguamento dei bacini di stoccaggio dal PAIR. Resta inteso che, qualora insorgessero segnalazioni e/o esposti, oppure in occasione di un ampliamento della potenzialità dell'allevamento, il gestore sarà chiamato ad effettuare un aggiornamento delle valutazioni sulla matrice odorigena ai sensi del Decreto Direttoriale vigente.

- c) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C - **Capitolo C3 - Valutazione integrata dell'inquinamento e posizionamento dell'impianto rispetto alle MTD, viene integrato** come definito nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
- d) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D - **Capitolo D2.4 Emissioni in atmosfera, viene integrato** con la seguente **prescrizione:**

D2.4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

...omissis...

Prescrizioni:

1. Al fine di dichiarare il valore di emissione di ammoniaca e metano, il gestore deve inviare ad ARPAE – SAC di Ravenna, in occasione del Report annuale, il **calcolo dell'azoto e del fosforo escreti e delle emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare.**

Ai fini del calcolo si dovranno seguire le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna (Rif Nota 2/2021, e ulteriori indicazioni per la redazione dei calcoli) utilizzando il software BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Di seguito la tabella riportante i valori di emissioni calcolati dal gestore sulla base della potenzialità massima

Potenzialità massima	9.205 capi - 828,54 t p.v		
Fasi di allevamento	Valore di emissione calcolato non prescrittivo AMMONIACA (kg NH ₃ /anno) (con l'applicazione delle BAT)	Limite BAT – AEL Prescrittivo (kg NH ₃ /capo/anno)	Valore di emissione calcolato non prescrittivo METANO (kg/anno)
Stabulazione	20.738	2,6*	81.454
Trattamenti	0		
Stoccaggio	6.582		
Distribuzione effluenti	19.449		
Totale emissioni diffuse	46.769		
* Nota: livello massimo di emissione da ogni singolo ricovero per la categoria suini da ingrasso. Intervallo BAT AEL: 0,1 – 2,6 (kg NH ₃ /posto animale/anno)			

- e) Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D2.6.1 - Bacini di stoccaggio**, è da intendersi **integrato** con il paragrafo di seguito riportato:

D2.6.1 - BACINI DI STOCCAGGIO

...omissis...

Assetto modificato

In seguito alla realizzazione delle modifiche proposte in data 01/08/2024, per lo stoccaggio dei liquami non saranno più presenti i bacini di stoccaggio in terra (lagoni) i quali verranno totalmente dismessi e smantellati. La capacità utile di stoccaggio è quindi garantita dalla presenza delle n. 2 vasche in cemento (una esistente e una di nuova realizzazione).

La vasca esistente è suddivisa in n. 3 settori e ha un volume utile di stoccaggio complessivo pari a 11.154mc. La copertura del liquame è garantita dalla formazione di crostone naturale sulla superficie. Nel corso del 2021 l'Azienda ha provveduto ad adeguare la vasca ai criteri di stoccaggio definiti dal PAIR 2020, tramite l'innalzamento delle pareti verticali della vasca al fine del rispetto del rapporto S/V=0,2 mq/mc.

L'ultima perizia di collaudo è stata eseguita nel corso dell'anno 2021 (Rif. ns. PG/2024/142923 del 05/08/2024) in seguito all'innalzamento delle pareti verticali che ne ha permesso un incremento della capacità di stoccaggio da 8.030 mc a 11.154 mc.

La vasca di recente costruzione è in cemento, suddivisa in n. 2 settori, con un volume utile complessivo pari a 10.806 mc. La copertura del liquame è garantita dalla presenza di una copertura galleggiante.

Il gestore è tenuto alla presentazione della perizia di collaudo in seguito all'esecuzione dei lavori.

In azienda sono altresì presenti le vasche del sotto grigliato interne ai ricoveri, che non sono considerate come stoccaggio in quanto il liquame viene rimosso con frequenza e rapidità grazie al sistema Vacuum. Per queste è necessario eseguire una periodica verifica di tenuta al fine di evitare inconvenienti ambientali.

Nell'intorno dei lagoni in terra sono presenti n. 4 piezometri (uno a monte e tre a valle) utilizzati per verificare l'assenza di contaminazione della falda. In seguito alla dismissione dei lagoni, il gestore è tenuto a rivalutare il posizionamento dei piezometri e a presentare una proposta di implementazione della rete piezometrica.

Prescrizioni

1. Mantenere attivi e in buono stato i piezometri installati, al fine di ottenere campioni rappresentativi.

2. *La rimozione del liquame all'atto degli spandimenti dovrà essere effettuata in modo da rimuovere anche l'eventuale frazione densa depositatasi sul fondo dei contenitori al fine di evitare la riduzione della capacità di stoccaggio;*

3. *le vasche di stoccaggio dovranno essere sottoposte a verifica di tenuta periodica ogni 10 anni. La perizia dovrà essere eseguita previa completa rimozione dei liquami e dei sedimenti presenti sul fondo della vasca. La perizia tecnica, firmata da tecnico competente, dovrà essere tempestivamente resa disponibile all'Autorità Competente qualora richiesta.*

6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con Determinazione n. Det-Amb-2021-2694 del 27/05/2021 ;
7. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-2021-5965 del 26/11/2021 e s.m.i. al 26/11/2031, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore e agli Enti interessati per eventuali adempimenti di competenza;
9. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
10. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

11. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La presente Determinazione comprende n. 1 Allegato.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Ing. Francesca Chemeri

ALLEGATO I

C3- VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO E POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE MTD

Assetto modificato

Di seguito si riportano solo le BAT analizzate conseguenti alla realizzazione della modifica che prevede la dismissione dei lagoni in terra in favore della realizzazione di una vasca in cemento coperta per lo stoccaggio dei liquami prodotti. Restano invariate le valutazioni sulle BAT come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2017-4285 del 08/08/2017 e di seguito NON riportate.

BAT 13 – Emissioni di odori		
Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni degli odori		
BAT 13e		Utilizzare una adeguata tecnica di stoccaggio degli effluenti.
BAT 13e.1	Applicabile	Coprire il liquame o l'effluente durante lo stoccaggio. <i>E' attualmente presente il crostone naturale di copertura nei settori della vasca esistente. La nuova vasca sarà invece dotata di copertura flottante (piastrelle geometriche galleggianti). I lagoni saranno invece dismessi con completo ripristino del terreno.</i>
BAT 13e.2	Applicata	Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (alberi, barriere naturali). <i>Per entrambe le vasche di stoccaggio è previsto il riempimento al di sotto del bordo superficiale della vasca, con controllo tramite asta graduata. Le vasche sono entrambe realizzate nel rispetto del rapporto S/V=0,2 mq/mc.</i>
BAT 13e.3	Applicata	Minimizzare il rimescolamento del liquame. <i>Le condotte di trasferimento liquame scaricano sempre sotto al pelo libero dei liquami e comunque in modo da non provocare turbolenze sulla superficie o la rottura della copertura (crostone o piastrelle galleggianti). Il rimescolamento del liquame è previsto solo nel momento del prelievo per la distribuzione in campo.</i>
BAT 13g		Utilizzare una adeguata tecnica per lo spandimento agronomico degli effluenti.
BAT 13g.1	Applicata	Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame. <i>Il liquame prodotto viene distribuito in parte a bande rasoterra, e in parte con iniezione superficiale (solchi aperti).</i>
BAT 13g.2	Applicata	Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile <i>L'interramento avviene secondo quanto previsto dalle norme vigenti, comunque entro le 12 ore dallo spandimento.</i>

BAT 16 – Emissioni da stoccaggio di liquame – Vasche a pareti verticali		
BAT 16a	Applicata	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame. <i>L'azienda applica i seguenti criteri considerati BAT per entrambe le vasche: livello di riempimento sotto al livello massimo per evitare lo scambio d'aria con il liquame (16.a.1); rimescolamento ridotto al minimo (16.a.3)</i>
BAT 16b	Applicata	Copertura del deposito di stoccaggio liquame. <i>L'Azienda ha adeguato la vasca in cemento esistente, in applicazione del PAIR 2020, con innalzamento delle pareti verticali in modo da rispettare il rapporto S/V=0,2. E' dotata di copertura con crostone naturale. Anche la nuova vasca, in applicazione delle disposizioni del PAIR 2023, rispetta lo stesso rapporto. E' dotata di copertura flottante.</i>

BAT 17 – Emissioni da stoccaggio di liquame - Bacini in terra (lagoni)		
BAT 17a	Non Applicabile	Minimizzare il rimescolamento del liquame. <i>I lagoni sono stati dismessi.</i>

BAT 17b	Non Applicabile	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante. <i>I lagoni sono stati dismessi</i>
---------	-----------------	---

BAT 23 – Emissioni provenienti dall'intero processo		
BAT 23	Applicata	Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini, la BAT consiste nella stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca utilizzando la BAT applicata all'Azienda Agricola. <i>L'Azienda, per la stima delle emissioni di ammoniaca e metano, ha utilizzato il programma BAT-Tool Plus. La stima annuale si effettua sulla consistenza media dell'installazione calcolata secondo le indicazioni fornite dalla Regione.</i>

BAT 26 – Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria		
BAT 26	Non Applicata	Tecniche per il monitoraggio delle emissioni di odori. Applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i ricettori sensibili sono probabili o comprovati. <i>Attualmente il sito non è oggetto di esposti direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività di allevamento.</i> <i>Qualora si riscontrassero problematiche riguardanti le emissioni odorogene, il gestore dovrà provvedere come disposto nell'AIA</i>

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.